

Sentenza Commissariale 5 novembre - 30 dicembre 1950 che dichiara l'affrancazione di usi civici su terreni di proprietà privata

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma ha pronunciato la seguente sentenza nella causa posta in decisione all'udienza del 25 maggio 1950, promossa da Pontuale Francesca fu Girolamo ed altri. *Attori comparsi*, contro il Comune di Caprarola (prov. di Viterbo) in persona del Sindaco pro-tempore. *Convenuto contumace*.

OGGETTO: Affrancazione degli usi civici di pascolo e legnatico su terre di privati in territorio di Caprarola.

FATTO: Con decisione del 30 novembre 1927 n. 919 la IV Sezione del Consiglio di Stato respingeva il ricorso presentato dalla Università Agraria di Caprarola (Viterbo) avverso il decreto Ministeriale 29 marzo 1926 col quale il Ministro per l'Economia Nazionale aveva deliberato la soppressione dell'Università Agraria di Caprarola, nelle sue due Sezioni di Arte Agraria e di Università dei Pascoli, chiamando il Comune di Caprarola ad amministrare i beni della soppressa Università e a tutelare e salvaguardare i diritti dei cittadini in conformità delle leggi vigenti.

In relazione a tali suoi nuovi compiti e agli effetti di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, il Podestà del Comune di Caprarola, con due dichiarazioni del 23 marzo 1928, denunciava a questo Commissariato i terreni soggetti agli usi civici di pascere e di legnare a favore della generalità degli abitanti di Caprarola.

Ma già questo Commissariato, con decreto del 6 giugno 1925, aveva nominato istruttore demaniale l'Avv. Trincerì con l'incarico di eseguire le ricerche storico-giuridiche necessarie per addivenire all'accertamento ed alla liquidazione degli usi civici esistenti nel territorio di Caprarola. In data 24 gennaio 1926, l'istruttore Trincerì depositò la propria relazione, con la quale riferiva che il villaggio di Caprarola faceva parte dello Stato di Castro; che tale Stato, sotto il Pontificato di Innocenzo X, era stato infeudato alla Reverenda Camera Apostolica; che, per tal modo, anche i vastissimi territori di Caprarola, con terreni in parte aperti ed in parte boschivi, si erano trovati a far parte del detto feudo; che la storia delle successive concessioni, fatte dapprima dalla R.C.A. e di poi dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, convinceva che il diritto di pascolo era stato concesso a favore di tutta la popolazione di Caprarola, se pure ciò era avvenuto attraverso l'Università dei Pascoli.

Con successivo del 27 giugno 1927, questo Commissariato nominò il Prof. Domenico Orzi istruttore-tecnico per la relazione del progetto di liquidazione degli usi civici esercitati nel territorio di Caprarola.

Detto istruttore tecnico, in data 3 giugno 1931, depositò il progetto di liquidazione proponendo, per i terreni di maggiore estensione, l'affrancazione mediante distacco a favore della popolazione di Caprarola e, per i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie, e per le terre sostanzialmente e permanentemente migliorate, mediante l'imposizione di un canone, a norma dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Nel progetto stesso, furono determinate le zone da distaccare, mentre non furono precisati i canoni da imporre sui terreni migliorati. Avverso le proposte di distacco presentarono opposizione i proprietari interessati e il Commissario, con sentenza 5-9 aprile 1938, rigettò le opposizioni stesse, rendendo esecutivo il progetto Orzi.

Per gli altri appezzamenti, rientranti nel disposto dell'articolo 7, l'istruttore-perito, con progetto in data 9 novembre 1937, determinò i canoni di affrancazione.

Detto progetto, inviato in pubblicazione il 12 novembre 1937, fu restituito perché comprendente terreni già affrancati. Cosicché lo stesso perito, eseguiti gli opportuni accertamenti,

presentò, in data 15 febbraio 1939, una relazione di rettifica. La procedura amministrativa rimase poi senza seguito, non avendo il Comune di Caprarola restituito il progetto modificato, ad esso inviato per la prescritta pubblicazione, sino a quando, con ricorso in data 16 marzo 1948, le ventitré ditte proprietarie, di cui in epigrafe, hanno chiesto, in via contenziosa, la liquidazione dei diritti civici gravati sui loro terreni, consistenti nel pascolo e legnatico, quest'ultimo limitato ad alcuni mappali di proprietà del signor Nicola Nicolai.

Il ricorso contiene l'elenco delle terre gravate da affrancare, sì come ai dati che seguono:

- 1) Pontuale Francesca fu Girolamo, Sezione II, vocabolo S. Lucia; n. di mappa 972 resto/A; Sezione II, voc. Piè di Magine, n. 374;
- 2) Nicolai Nicola fu Augusto, Sezione III, Fosso nuovo detto oscuro, n. 59 resto, 477 resto, 734 (servitù di pascolo); n. 59 resto, 477 resto (servitù di legnare); Sezione III, voc. Sala, n. 302; Sezione III, voc. Cucciale, n. 365;
- 3) Bruziches Enrico fu Luigi, Sezione III, voc. Vacci, n. 50 e 475 1/2;
- 4) Pietracci Arcangelo fu Nicola, sezione III, voc. Patrignone, n. 255;
- 5) Pontuale Luigi fu Pasquale, sezione II, voc. Canale, n. 483/R;
- 6) Chiossi Domenico fu Giuseppe, sezione I, voc. S. Rocco e Botticella, n. 1229, 1856, 1857;
- 7) Pontuale Francesca fu Pasquale, sezione II, voc. S. Lucia, n. 930 resto;
- 8) Ruzzi Luigi fu Gregorio, sezione II, voc. Vico, n. 403 resto/A; sezione II, voc. Vite, n. 1131/A; Sezione II, voc. Torrita, n. 1353/A, 1353/resto.
- 9) Euzzi Maria fu Gregorio, sezione II, voc. Vico, n. 403 resto/B, 1226 resto, 1229.
- 10) Ruzzi Grazia fu Gregorio, sezione II, voc. Vice, n. 1226/A; Sezione II; voc. Piè di Magine, N. 1858/A; sezione III, voc. Patrignone, n. 244;
- 11) Ricci Enrico di Giuseppe e Ruzzi Rosa, sezione II, voc. Vice, n. 399, 402, 1379;
- 12) Ricci Giuseppe fu Domenico, sezione II, voc. Pontone, n. 198 resto e 200 resto.
- 13) Passini Luciano fu Bartolomeo, sezione II, voc. Braccone, n. 476/R;
- 14) Totonelli Cesare fu Giacomo, sezione III, voc. Pian del Moro, n. 446 e 627.
- 15) Ruzzi Teresa fu Arcangelo, sezione II, voc. S. Lucia, n. 955; sezione II, voc. Piè di Magine, n. 1858 resto;
- 16) Simoni Paolo, sez. II, voc. Canale n. 483/A;
- 17) Bruziches Alessandro fu Michele, per sé e come usufruttuario della defunta moglie Cristofori Francesca: in proprio: sez. II, voc. Pontone, n. 180; in usufrutto: sez. II, voc. Pontone, n. 173;
- 18) Bruziches Lorenzo fu Michele, sez. II, voc. Pontone, n. 244 resto;
- 19) Toparini Giuseppe fu Nicola e Canale Maddalena, sez. II, voc. Scardenato, n. 230;
- 20) Bruziches Oreste fu Tommaso e Antonia Sbarra (consorte), sez. III, voc. Botticella, n. 1220 e 1221 (Bruziches Oreste); sez. III, voc. Piè di Magine, n. 1848 (Sbarra Antonia);
- 21) Pulcinelli Luigia fu Tommaso, sez. II, voc. Canale, n. 659;
- 22) Salvatore Giuseppe fu Carlantonio, sez. II, voc. Ara del Tufo, 2142/A;
- 23) Salvatori Luisa, Angela-Maria, Elisabetta, Augusto e Carlo fu Luigi sez. II, Voc. Pantane Nuove, n. 829; sezione III, voc. Patrignone n. 617.

Il Commissario, con decreto 11 maggio 1948, fissò l'udienza del 31 luglio 1948 per la comparizione delle parti. In essa, si costituirono gli attori, a mezzo dell'Avv. Fernando Vaccaro, fornito di regolare mandato, mentre il Comune di Caprarola, quantunque regolarmente citato, a ministero dell'ufficiale giudiziario della Pretura di Ronciglione in data 30 giugno 1948, non si è costituito.

Con ordinanza 20 ottobre 1949, fu nominato perito il geom. Odoardo Fantini Bonvicini con l'incarico di redigere un progetto di liquidazione, mediante la imposizione di canone, degli usi civici gravanti sulle terre di proprietà degli istanti: 1) identificando catastalmente i singoli appezzamenti; 2) valutando detti appezzamenti; 3) determinando la misura del compenso dovuto secondo la natura, l'entità, le modalità di esercizio ed il carattere, essenziale od utile, degli usi civici da liquidare; 4) determinando il canone in danaro da imporre sui singoli appezzamenti gravati, in

modo che il relativo capitale di affrancazione corrispondesse alla misura del compenso come sopra valutato.

Il perito presentava la relazione del termine prefissogli asseverandola con giuramento il 26 novembre 1949.

Su istanza degli attori, veniva fissata, con provvedimento commissariale del 13 aprile 1950, l'udienza del 25 maggio 1950 per la definizione del giudizio. In detta udienza comparve soltanto il procuratore degli attori, il quale instando per la omologazione della perizia Fantini, si rimise in ordine alle spese del giudizio. In detta udienza la causa fu assegnata a sentenza.

DIRITTO: Si deve preliminarmente, osservare che Sbarra Antonia in Bruziches non è parte in causa. In nome di costei, suo marito Oreste Bruziches ha firmato il ricorso introduttivo, ma la Sbarra non ha poi sottoscritto la delega in calce, né è comparsa in giudizio. Sicché, non risultando neppure che il Bruziches Oreste sia stato autorizzato da sua moglie a sottoscrivere il ricorso in sua vece, si deve ritenere che la sottoscrizione dello stesso, nella forma suddetti, sia stata eseguita dal Bruziches Oreste a nome della moglie senza potere di rappresentanza.

Nel merito, si osserva che la causa può essere decisa in base alle risultanze della perizia giudiziale.

Conformemente a quanto già risultava a questo Commissariato, per i precedenti lavori compiuti, il perito ha osservato che i diritti della collettività nell'esercizio degli usi civici di pascolo e di legnatico sugli appezzamenti degli attori, sono solamente essenziali. Confermando, inoltre, quanto già rilevato dall'istruttore-tecnico prof. Orzi, il perito ha proposto per tutti gli appezzamenti, di proprietà degli attori, l'imposizione di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, trattandosi di terreni che hanno ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti migliorie o che costituiti da piccoli appezzamenti, non sono raggruppabili in unità agrarie.

Quanto all'identificazione catastale dei singoli appezzamenti, il perito ha osservato che è esatta quella indicata dagli attori. Che, però: 1) i mappali n. 1856 e 1857, di rispettive, tavole 0.68 e 10.65 della sezione I, vocabolo S. Rocco della ditta Chiossi Domenico fu Giuseppe, risultano già dagli interessati affrancati dalla servitù di pascolo, e che, quindi, esso perito li stralciava dalla liquidazione; 2) che, parimenti, il mappale 1221, per tavole 4.30, della sezione III voc. Botticella, della ditta Bruziches Oreste fu Tommaso, è stato affrancato con atto notar Fantini di Caprarola del 29 settembre 1897; 3) che alla ditta Ricci Enrico di Giuseppe e Ruzzi Rosa fu Giuseppe Gregorio, si deve aggiungere il mappale 601 di tavole 2.92, della sezione III, voc. Petrignone, granato del solo uso civico di pascolo, di proprietà della Ruzzi Rosa; 4) che dalla ditta Pulcinelli Luigia fu Tommaso era stato erroneamente indicato in ricorso il mappale 659 della sezione II in contrada Canale, trattandosi, invece, del mappale 426 resto, di tavole 2.84, della stessa sezione e contrada; 5) che, infine, dalla ditta Pontuale Francesca fu Girolamo è stato erroneamente indicato in ricorso il mappale 375, della sezione II, in contrada Piè di Magine, mentre trattasi del mappale 1825, di tavole 4.10 della stessa sezione e contrada.

Quanto alla valutazione degli appezzamenti, il perito Fantini ha osservato i terreni per i quali è stata chiesta l'affrancazione sono situati alcuni sulle basse pendici montuose che circondano il lago di Vico; altri posti in qualche zona pianeggiante della valle stessa ed altri, infine, sui fianchi scoscesi della zona montuosa che s'innalza a monte dell'abitato di Caprarola. Che, inoltre, detti terreni sono tutti vulcanici, aridi, sassosi e, tranne le parti vallive, adatti solo al bosco. Ciò premesso il perito ha diviso detti terreni in cinque categorie ed ha eseguito un convincente calcolo analitico e induttivo del reddito e del valore dei terreni stessi, determinando il canone annuo enfiteutico per ciascun terreno, a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Avverso le conclusioni del perito non è stata sollevata alcuna obiezione dagli attori e il Comune, d'altra parte, non è comparso in giudizio a contrastarle. E, poiché la perizia non offre il fianco a critiche, risultando esatti i criteri di valutazione in essa adottati, non possono che accogliere le risultanze e provvedere in conformità delle stesse.

Soltanto è da rilevare, per quanto riguarda i mappali 1856 e 1857 in proprietà di Chiossi Domenico fu Giuseppe e 1221 di Bruziches Oreste, come non risulta che gli atti di affrancazione, cui ha fatto riferimento il perito, siano stati approvati, secondo le disposizioni legislative del tempo, dalla Giunta degli Arbitri, all'uopo competente. Le indagini all'uopo condotte fra gli atti della Giunta d'Arbitri di Viterbo, esistenti presso questo Commissariato, hanno dato esito negativo. Così stando le cose, occorre disattendere, per questa parte, le conclusioni del perito e dare incarico allo stesso, di completare la relazione, formando i dati occorrenti ai relativi affranchi non proposti; tuttavia, l'accennata indagine supplementare non dovrà recare intralcio all'immediata decisione nei confronti delle altre parti richiedenti, in quanto ogni singola affrancazione ha intrinseca possibilità di giudizio a sé stante. Cosicché va rinviata al prosieguo del giudizio la decisione delle particelle delle nominate due ditte Chiossi Domenico e Bruziches Oreste, mentre ha da intendersi rimessa alla fase amministrativa, comeché non compresa per le ragioni sopra accennate, nell'intrapresa affrancazione in contenzioso, l'affrancazione concernente Sbarra Antonia in Bruziches.

Quanto alle spese del giudizio che si definisce nei confronti delle altre parti, non è d'uopo, tenuto presente il contegno remissivo del Comune, di condannare quest'ultimo all'infuori che alla quota parte, in ragione di interessanza, del costo della perizia e dell'originale sentenza con le successive inerenti. Va, invece rimandata al definitivo ogni statuizione in ordine alle spese quanto agli attori Chiossi Domenico e Bruziches Oreste. La presente è esecutiva di diritto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nella contumacia del Comune di Caprarola, dichiara affrancati i sottoindicati terreni dall'uso civico di pascolo e, per quanto concerne i mappali specificatamente indicati, di proprietà di Nicolai Nicola fu Augusto, anche dall'uso civico di legnatice, mediante imposizione dell'annuo canone di natura enfiteutica appresso indicato, per ciascun terreno, da corrispondersi dai rispettivi proprietari il primo ottobre di ogni anno a favore del Comune di Caprarola:

| n. ordin. | COGNOME, NOME E PATERNITA' | USO CIVICO CHE SI AFFRANCA | VOCABOLO | MAPPALI | | | SUPERFICIE | | | Canone annuo enfiteutico L.C. |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------|------|---------|------------|----|-----|-------------------------------|
| | | | | Princ. | | Sub. | ha. | a. | ca. | |
| 1 | Pontuale Francesca fu Girolamo | Pascolo | S. Lucia | II | 972 | resto | - | 35 | 90 | 83 |
| | | " | Piè di Magine | II | 1825 | A | - | 41 | 0 | 58 |
| 2 | Nicolai Nicola fu Augusto | Pascolo e legnat. | Fosso nuovo | III | 59 | resto | 2 | 4 | 30 | 572 |
| | | " | " | III | 477 | resto | - | 41 | 30 | 116 |
| | | Pascolo | " | III | 734 | | 2 | 13 | 0 | 299 |
| | | " | Sala | III | 302 | | - | 42 | 80 | 60 |
| | | " | Cucciale | III | 365 | | - | 50 | 0 | 70 |
| 3 | Bruziches Enrico fu Luigi | " | Vacci | III | 50 | | | 78 | 50 | 110 |
| | | " | " | III | 475 | 1/2 | | 33 | 0 | 47 |
| 4 | Pietracci Arcangela fu Nicola | " | Patrignone | III | 255 | | | 33 | 10 | 47 |
| 5 | Pontuale Luigi fu Pasquale | " | Canale | II | 483 | resto | | 25 | 20 | 36 |
| 6 | Pontuale Francesca fu Pasquale | " | S. Lucia | II | 930 | resto | | 15 | 80 | 37 |
| 7 | Ruzzi Luigi fu Gregorio | " | Vico | II | 403 | resto | 1 | 20 | 70 | 278 |
| | | " | Vite | II | 1131 | A | | 25 | 0 | 83 |
| | | " | Torrita | II | 1353 | A | | 22 | 30 | 32 |
| | | | | II | 1353 | resto | | | | |
| 8 | Ruzzi Maria fu Gregorio | " | Vico | II | 403 | resto B | 1 | 20 | 70 | 278 |
| | | " | " | II | 1226 | resto | | 29 | 60 | 69 |
| | | " | " | II | 1229 | | | 13 | 70 | 32 |
| 9 | Ruzzi Grazia fu Gregorio | " | " | II | 1226 | A | | 36 | 40 | 84 |
| | | | Piè di Magine | II | 1858 | A | | 43 | 90 | 62 |
| | | | Patrignone | III | 244 | | | 59 | 20 | 83 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|------|-------|---|----|----|----|
| 10 | Ricci Enrico di Giuseppe e Ruzzi Rosa fu Giuseppe Gregorio | " | Vico | II | 399 | | — | 21 | 60 | 50 |
| | | " | " | II | 402 | | — | 20 | 30 | 47 |
| | | " | " | II | 1379 | | — | 27 | 80 | 64 |
| 11 | Ruzzi Rosa fu Giuseppe Gregorio | " | Patrignone | III | 601 | | — | 29 | 20 | 41 |
| 12 | Ricci Giuseppe fu Domenico | " | Pontone | II | 198 | resto | | 34 | 70 | 97 |
| | | " | " | II | 200 | resto | — | 4 | 40 | 13 |

Quanto alle spese, pone a carico del Comune di Caprarola, in ragione di cointeressenza, quelle di perizia e dell'originale sentenza con spese annesse inerenti.

Rimanda alla fase amministrativa la partita riguardante Sbarra Antonia in Bruziches.

Sospende ogni giudizio sull'affrancazione riguardante i nominativi Chiossi Domenico fu Giuseppe e Bruziches Oreste fu Tommaso e dispone che il perito giudiziale Geom. Odoardo Fantini, domiciliato in Roma, via Machiavelli n. 33 riferisca i dati di affrancazione quanto ai mappali ritenuti conciliativamente affrancati, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione che gli sarà fatta della presente sentenza, prestando il giuramento di rito nella Segreteria di questo Commissariato, al momento del deposito della relazione suppletiva.

Rimanda, per detti due nominativi, il giudizio sulle spese della controversia.

Roma, 5 novembre 1950

Il Commissario: **L. FELICI**

La presente sentenza e' stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 30 dicembre 1950. Il Segretario: M. CORSI. Registrato a Roma, 18 gennaio 1951, n. 6927, Vol. 612 degli atti giudiziari. Il Direttore: R. FERRI